



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008871 - 23/08/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma,

23 AGO 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di NAPOLI
Piazza dei Martiri 30
80121 Napoli

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 233/2011_attività e compensi professionali

Con riferimento ai quesiti del 13 luglio 2011 con i quali si chiede se:

1. sia consentito agli iscritti nell'albo ricoprire contestualmente la carica di sindaco e rendere attività di consulenza per la stessa società;
2. sia possibile rilasciare pareri di liquidazione in caso di applicazione di compensi inferiori ai minimi tariffari;
3. se sia possibile rilasciare il parere di conformità su una parcella emessa per un'attività non portata a compimento per cause non imputabili al professionista;
4. se sia possibile rilasciare un parere di liquidazione a favore di un avvocato;

si osserva quanto segue.

In relazione al primo quesito si osserva che l'art. 2399 cod. civ. individua le cause di ineleggibilità e decadenza, individuando delle situazioni in presenza delle quali si ha una presunzione assoluta di ineleggibilità e decadenza e altre situazioni nelle quali è necessario che il sindaco adotti un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza, come evidenziato nella norma 1.4. (Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza) delle Norme di comportamento del collegio sindacale, approvate dal Consiglio Nazionale il 15 dicembre 2010 alle quali si rimanda.

In relazione al secondo quesito, si osserva che la tariffa professionale contiene solo minimi di riferimento derogabili dalla volontà delle parti. La derogabilità deriva non solo dalle disposizioni del Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223; convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 4 agosto 2006, n. 248) ma soprattutto delle previsioni dell'articolo 2233 codice civile che consentono all'accordo fra le parti di derogare alle disposizioni tariffarie contenute in una fonte normativa secondaria. Allo stesso modo l'articolo 25 del codice deontologico dispone che *"Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente"*.

Come indicato nel commentario alla tariffa, approvato dal Consiglio Nazionale il 19 aprile 2011, compensi inferiori a quelli minimi indicati nella tariffa potranno essere giustificati in presenza di

prestazioni erogate a favore di enti senza scopo di lucro, ovvero qualora sussistano condizioni oggettive o soggettive che inducano a prendere tale decisione.

Alla luce di quanto sopra esposto può accadere che la richiesta di compenso inferiore ai minimi derivi dalla presenza di un accordo fra le parti, ovvero che sia il frutto di valutazioni del professionista. Nel primo caso, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta dalla quale risultano gli onorari preconcordati, si limiterà ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato di merito. Nel secondo caso, invece, poiché il parere di liquidazione è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie ed il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se per ciascuna attività professionale dichiarata dal dottore commercialista sia stata correttamente applicata la tariffa professionale e siano stati rispettati i criteri per la determinazione dei compensi, il Consiglio dell'Ordine potrà liquidare la parcella secondo i minimi tariffari ferma rimanendo la possibilità per il professionista di richiedere al cliente il pagamento di somme inferiori a quelle liquidate dall'Ordine.

In relazione al terzo quesito si osserva che in presenza di incarichi non giunti a compimento, ai sensi dell'art. 13 TP al professionista spettano i *"compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente"*. Al professionista spetteranno, quindi, i soli onorari gradualmente determinati con riferimento alle singole prestazioni svolte, senza la limitazione prevista dal secondo comma dell'articolo 21¹, indipendentemente dalle ragioni che possono aver portato al mancato compimento dell'incarico. Il Consiglio dell'Ordine sarà chiamato a rilasciare il parere di liquidazione valutando la corretta applicazione degli onorari gradualmente, delle indennità e dei rimborsi spese.

Infine, in relazione al quarto quesito si osserva che al Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 139/05, è attribuito il potere di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. Il parere di liquidazione, stante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine professionale, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, in grado di incidere sulla sfera giuridica del professionista. Deve escludersi pertanto che possa essere rilasciato nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dalle disposizioni normative.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



¹ Qualora dalle prestazioni svolte fino al momento della cessazione dell'incarico sia derivato un risultato utile per il cliente, se ne dovrà tenere conto ai fini della concreta applicazione degli onorari gradualmente tra un minimo ed un massimo.